

* * *

STATUTO

* * *

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1.

E' una Società per azioni denominata:

"OPEN Dot Com Spa

società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili "

siglabile, ove consentito, "OPEN Dot Com Spa" ovvero "OPEN Spa", in qualunque modo e in qualunque carattere scritto.

ARTICOLO 2.

La società ha sede in Cuneo.

Con deliberazione dell'Organo Amministrativo possono essere istituite, in luoghi diversi, sedi secondarie con rappresentanza stabile, filiali, uffici amministrativi distaccati.

ARTICOLO 3.

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).

OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 4.

Costituiscono oggetto sociale l'attività di prestazione di servizi di ogni tipo utili, o comunque connessi, all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile. Tra tali servizi rientrano quelli informatici, telematici e tecnologici di ogni genere, nonché la commercializzazione dei prodotti e servizi utili al perseguimento dello scopo sociale. Servizi e prodotti analoghi possono essere prestati o commercializzati nei confronti di chiunque altro vi abbia interesse.

La Società può prestare a favore delle società o soggetti nei quali detiene partecipazioni o dai quali è partecipata, o comunque consociati, servizi amministrativi di ogni tipo, tecnici, finanziari, commerciali, di incasso, di pagamento, di trasferimento fondi, di tesoreria accentrata e di concessione ed acquisizione di garanzie e finanziamenti.

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Essa potrà quindi stipulare qualsiasi contratto bancario, mutui chirografari, fondiari ed ipotecari, concedere garanzie reali e personali, avalli e fidejussioni, per conto e per obbligazioni proprie o di terzi, assumere o concedere in affitto aziende o rami aziendali, acquisire e liquidare partecipazioni, sia direttamente che indirettamente, in altre società od imprese, nazionali od estere, aventi oggetto analogo, affine o connesso col proprio; assumere rappresentanze od agenzie con o senza deposito inerenti o collegate con l'oggetto sociale, agire nell'ambito di questo per conto proprio o di terzi, in Italia ed all'estero.

Resta comunque escluso l'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa, delle attività di intermediazione di valori mobiliari normativamente condizionate al possesso di specifiche autorizzazioni e di ogni altra attività comunque vietata da norma di legge. Tra le attività escluse non rientra comunque l'acquisizione di eventuali finanziamenti da parte dei soci a qualsiasi titolo effettuati.

CAPITALE - AZIONI - DOMICILIO DEI SOCI

ARTICOLO 5.

Il capitale sociale è di Euro 1.141.082,50 (unmilione cento quarantunomilaottantadue virgola cinquanta), diviso in 456.433 (quattrocentocinquantaseimilaquattrocentotrentatre) azioni nominative del valore nominale di Euro 2,50 (due virgola cinquanta centesimi) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato, per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, sia mediante conferimento in denaro che mediante conferimento di beni in natura o crediti, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti.

Ai sensi dell'articolo 2346, comma 1°, la società non emetterà i relativi titoli.

Ai sensi dell'articolo 2443, comma 2°, agli Amministratori è attribuibile la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale.

ARTICOLO 6.

Per ogni rapporto con la Società, esclusi quelli contenziosi, il domicilio dei Soci è quello risultante dal libro dei Soci.

I Soci debbono comunicare all'organo Amministrativo le variazioni del domicilio; al domicilio risultante dal libro dei Soci o a quello comunicato dai medesimi vengono effettuate tutte le comunicazioni e notificazioni inerenti ai rapporti con la Società.

ARTICOLO 7.

Le azioni sono liberamente trasferibili a Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti all'albo od associazioni professionali cui partecipino in maggioranza Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti all'albo.

Le azioni possono essere trasferite a soggetti diversi da quelli sopra indicati, solo previa autorizzazione deliberata dall'organo amministrativo, valutata la relazione esistente tra il potenziale acquirente le azioni e l'attività costituente l'oggetto sociale di cui dell'articolo 4.

In caso di morte del socio, qualora le azioni siano devolute a soggetti diversi dai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che non ottengano l'autorizzazione di cui sopra, la società deve, entro centottanta giorni da quando ha ricevuto la comunicazione della morte del socio, acquistare dette azioni, in ogni caso nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 2357 e seguenti codice civile.

La Società promuoverà la massima diffusione delle azioni tra i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti all'albo.

ARTICOLO 8.

Per il fabbisogno finanziario della società i soci potranno effettuare versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, fruttiferi od infruttiferi, anche in misura non proporzionale alle singole partecipazioni al capitale sociale. Salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo, i versamenti in conto capitale ed i finanziamenti si intendono infruttiferi.

Si intendono altresì infruttiferi, salva diversa determinazione dell'organo amministrativo, gli avalli e le altre forme di garanzia eventualmente prestati dai soci a favore della società.

ASSEMBLEE

ARTICOLO 9.

Le assemblee possono essere convocate anche fuori della sede sociale, purché nell'Unione Europea.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all'anno, entro e non oltre centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale, ovvero, verificate le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364, entro e non oltre centottanta giorni dalla chiusura di tale

esercizio.

ARTICOLO 10.

Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso pubblicato, anche alternativamente, sui quotidiani “Il Sole 24 Ore”, “Italia Oggi” o sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea.

In alternativa, sono convocate mediante avviso comunicato ai soci e ai componenti degli organi amministrativi e di controllo con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell’assemblea.

Nell’avviso devono essere indicati gli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l’ora tanto della prima che della seconda convocazione.

L’assemblea non può riunirsi in seconda convocazione nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

ARTICOLO 11.

I Soci possono farsi rappresentare in assemblea con l’osservanza dell’articolo 2372 del Codice Civile.

ARTICOLO 12.

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di mancanza, assenza o impedimento, da chi ne fa le veci o, in mancanza, assenza o impedimento, dal soggetto designato dagli intervenuti.

L’assemblea nomina un segretario anche non Socio e, se del caso, due scrutatori fra i Soci ed i Sindaci.

Il Presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le votazioni delle assemblee sono effettuate per alzata di mano o per appello nominale o altro metodo palese e dei relativi esiti deve essere dato conto nel verbale.

L’assemblea può essere tenuta con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
- vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l’assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

ARTICOLO 13.

L’assemblea si costituisce e delibera validamente a norma di legge.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 14.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a dodici, preferibilmente professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e in ogni caso non superiore a tre esercizi; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

ARTICOLO 15.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione della Società, senza limitazioni né distinzioni tra ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può, pertanto, compiere le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, escluso soltanto quanto la legge riserva tassativamente all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare:

- P istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

Il Consiglio può delegare le sue attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più Amministratori Delegati determinandone i poteri nei limiti di legge e fissando l'eventuale remunerazione.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di conferire o revocare procure speciali per determinati atti o per categorie di atti a terze persone anche esterne alla società.

ARTICOLO 16.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, se questi non sono stati nominati dall'assemblea.

Il Vice Presidente più anziano d'età svolge tutte le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, mancanza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, altresì, un segretario del Consiglio stesso, determinandone i compiti e l'eventuale compenso.

ARTICOLO 17.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, disgiuntamente, a ciascuno degli Amministratori Delegati nei limiti e con le modalità previste dalla delega.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Delegati, nei limiti dei poteri a ciascuno attribuiti, possono nominare procuratori alle liti ovvero procuratori per determinati atti ed operazioni o per categorie d'atti ed operazioni.

ARTICOLO 18.

Il compenso degli Amministratori è determinato dall'assemblea.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Tutti gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del loro ufficio.

ARTICOLO 19.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato nei casi di legge, quando lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre Amministratori.

L'avviso di convocazione contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare deve essere comunicato a ciascun Amministratore e componente degli organi di controllo, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di mancanza, assenza o impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Consigliere più anziano d'età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione può essere tenuto con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle assemblee dei soci tenute con la stessa modalità.

COMITATO ESECUTIVO

ARTICOLO 20.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo composto da tre a cinque membri, scelti al suo interno.

Fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente ed il o i Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Delegati, se nominati.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo ha la stessa scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate dal segretario del Consiglio, se nominato.

ARTICOLO 21.

Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente, o uno dei componenti, lo reputi necessario.

Il Comitato Esecutivo delibera su tutti gli argomenti che, nei limiti di legge e di statuto, gli sono stati delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Sono applicabili al Comitato Esecutivo, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19, ma, in caso di urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a tre giorni.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ARTICOLO 22.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, oltre due Sindaci supplenti.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili; la cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

I Sindaci devono essere nominati tra professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

All'atto della nomina l'assemblea deve determinare la retribuzione annua dei Sindaci per l'intera durata del loro ufficio, nel rispetto della Tariffa professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile nel caso in cui lo deliberi l'Assemblea a norma di legge.

ARTICOLO 23.

Il controllo contabile sulla società è esercitato, a scelta dell'assemblea, da un revisore contabile o da una società di revisione, purché iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, o dal Collegio Sindacale nei casi in cui è ammesso dalla legge.

L'assemblea conferisce l'incarico del controllo contabile e determina il compenso per tutta la durata dell'incarico; l'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Alla scadenza il soggetto incaricato del controllo contabile è rieleggibile.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO E RIPARTIZIONI UTILI

ARTICOLO 24.

L'esercizio sociale termina il trentuno dicembre d'ogni anno.

ARTICOLO 25.

Gli utili sociali sono destinati nella misura del cinque per cento alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

L'assemblea delibererà sul rimanente.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 26.

Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nominerà il liquidatore ovvero i liquidatori, secondo le disposizioni di legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 27.

I Soci si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dal presente statuto in relazione alla sua applicazione, interpretazione ed esecuzione.

Qualunque controversia non risolvibile in tale modo, a meno che non sia espressamente riservata alla competenza dell'autorità giudiziaria, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina, secondo equità, con arbitrato rituale. Resta stabilito sin d'ora ed irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese di arbitrato tra le parti.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 28.

Tutte le convocazioni, gli avvisi, le notificazioni e le comunicazioni previste dal presente statuto, o comunque intercorrenti tra la società, i soci, gli organi sociali e di controllo, gli arbitri e i liquidatori possono essere validamente effettuate anche con qualunque mezzo che consenta la chiara leggibilità ed il riscontro dell'avvenuta ricezione. Le stesse possono essere sottoscritte con qualunque modalità riconosciuta valida ai sensi di legge.

ARTICOLO 29.

Per quanto non espressamente previsto da questo statuto si applica la disciplina di legge.

* * *

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.

Cuneo, li 31 maggio 2016

Il legale rappresentante: dott. Lorenzo Vezzà